



COMUNE DI SCHEGGIA E PASCELUPO

AREA SVILUPPO ECONOMICO

06027 Scheggia e Pascelupo (PG) - P.I. 00405660549

– Centr. 075.9259722 – Fax 075.9259724

- Email m.iavarone@comunescheggiaepascelupo.it

-Pec comune.scheggiaepascelupo@postacert.umbria.it

ALIQUOTE I.M.U. 2020

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE I.M.U. 2020
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (escluse categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) (Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7) Sono assimilate all'abitazione principale: 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 6) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare	ESENTI (Ai sensi dell'art. 1, comma 740 della Legge 30/12/2019, n. 160. Non rientrano nell'esenzione i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1-A/8 - A/9)

ABITAZIONE PRINCIPALE categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 (Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7)	6,0 per mille (Ai sensi dell'art. 1 comma 748 della <i>Legge 30/12/2019 n. 160.</i>) (Detrazione massima € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione)
IMMOBILI MERCE INVENDUTI: (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	AZZERATA Ai sensi dell'art. 1, comma 751 della <i>Legge 30/12/2019, n. 160</i>
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	AZZERATA ai sensi dell'art. 1, comma 750 della <i>Legge 30/12/2019, n. 160</i>
UNITÀ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI DI PRIMO GRADO (GENITORI/FIGLI O FIGLI/GENITORI) A CONDIZIONE CHE: - il comodatario la utilizzi come abitazione principale; - il contratto di comodato sia registrato (anche in forma verbale) all'Agenzia delle Entrate; - il comodante non possieda più di due immobili abitativi (escluse le categorie A1 – A8 – A9) di cui uno dato in comodato e l'altro, utilizzato dallo stesso, come abitazione principale; - gli immobili di cui sopra dovranno essere ubicati nello stesso comune di residenza; - comodante e comodatario dovranno risiedere <i>entrambi nello stesso comune.</i> (Si estende l'agevolazione IMU al coniuge del comodatario in caso di morte dello stesso, ma solo se vi è la presenza di figli minori. Possono accedervi al trattamento premiale anche le eventuali pertinenze - massimo un C/6, un C/2 e un C/7 - e che comunque devono risultare nel contratto di comodato)	10,6 per mille eccetto le categorie catastali A1/A8/A9 (Art. 1, comma 747 della Legge 30/12/2019 n. 160) RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEL 50%
Abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431	10,6 per mille Riduzione dell'imposta al 75% Art. 1, comma 760 della Legge 30/12/2019 n. 160
TERRENI AGRICOLI	ESENTI
TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI ED AREE FABBRICABILI	10,6 per mille